



Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia

A.C. 2825

Dossier n° 173 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
13 maggio 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2825
Titolo:	Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	XII Affari sociali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	in corso di esame in Commissione

Contenuto

L'**articolo 1**, composto da quattro commi, detta i principi e i criteri direttivi della delega al Governo, nonché la procedura per l'adozione dei relativi decreti legislativi in materia di **politiche per i giovani**.

L'**articolo 2** conferisce al Governo una **delega** per l'adozione di decreti legislativi volti a razionalizzare le procedure in materia di **Servizio civile universale**, definendo i **principi e i criteri direttivi** per l'esercizio della delega, nonché le relative **fasi procedimentali**.

L'**articolo 3** dispone che la **Carta giovani nazionale (CGN)** è assegnata gratuitamente ai giovani tra i diciotto e i trentacinque anni, **cittadini italiani o di Stati membri dell'UE**, nonché **stranieri regolarmente residenti in Italia (comma 1)**. Inoltre, stabilisce che con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di giovani sono definiti i **criteri**, le **funzionalità** e le **modalità per la realizzazione e la distribuzione della CGN (comma 2)** e che, fino all'adozione di tale decreto, si applicano le disposizioni del [decreto ministeriale del 27 febbraio 2020 \(comma 5\)](#). Infine, prevede che alla gestione delle attività relative alla CGN si provvede con **le risorse disponibili a legislazione vigente (comma 3)** e abroga le disposizioni relative alla CGN della legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, commi 413 e 414, [L. n. 160 del 2019](#)) (**comma 4**).

L'**articolo 4** istituisce l'**Osservatorio permanente per le politiche per i giovani**, presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento in materia di politiche per i giovani (**comma 1**). La disposizione individua la **composizione dell'Osservatorio (comma 2) e del Comitato tecnico-scientifico** di cui l'Osservatorio stesso si avvale (**comma 3**). Sono, altresì specificate le **funzioni di supporto** che il **Comitato tecnico-scientifico** è chiamato a svolgere (**comma 4**). Per quanto riguarda le **riunioni** dell'Osservatorio e del Comitato si prevede la **partecipazione** degli organismi interessati, previo invito (**comma 5**) e la cadenza periodica delle riunioni stesse (**comma 6**). Il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio universale assicura le attività di segreteria nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (**comma 7**). Infine, è disposta la **gratuità della partecipazione** ai lavori dell'Osservatorio e del Comitato ed è prevista la clausola di invarianza finanziaria della disposizione in esame (**comma 8**).

L'**articolo 5** reca la **clausola di invarianza degli oneri finanziari**, stabilendo che le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

L'**articolo 6** prevede che le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle **regioni a statuto speciale** e nelle **province autonome di Trento e di Bolzano** compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Omogeneità delle disposizioni

Il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'articolo 1, comma 3, secondo periodo, e l'articolo 2, comma 3, secondo periodo, prevedono che qualora il termine di trenta giorni per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di quarantacinque giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega). *Si valuti un approfondimento al riguardo.*

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'articolo 1, comma 1, prevede, alla lettera l), quale principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega recata, la ricognizione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di politiche per i giovani mediante l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia; in proposito, si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che le deleghe di riordino normativo concedono al legislatore delegato "un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante" (sentenza n. 61 del 2021 ma si veda anche la sentenza n. 80 del 2012). *Si valuti un approfondimento al riguardo.*

L'articolo 2, comma 1, lettera c), in tema di definizione dei termini, dell'istruttoria e degli esiti del procedimento amministrativo di iscrizione all'albo del servizio civile universale, sembra piuttosto costituire un oggetto di delega, circostanza che appare suscettibile di approfondimento alla luce del paragrafo 1, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dall'oggetto della delega. *Si valuti un approfondimento al riguardo.*